



Comune di Palagiano (TA)

COMUNE DI PALAGIANO

Provincia di Taranto

*Regolamento per le riprese audio-video
e streaming delle sedute del Consiglio Comunale*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2017



Comune di Palagiano (TA)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi regolamentari

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Organo competente in tema di riprese audiovisive dei lavori

Art. 5 – Autorizzazione

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto normativa privacy

Art. 7 – Riprese audiovisive e relativa diffusione delle sedute di Consiglio Comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

Art. 9 – Modalità delle riprese audiovisive

Art. 10 – Interviste

Art. 11 – Norma di rinvio

Art. 12 – Entrata in vigore



Comune di Palagiano (TA)

Articolo 1. OGGETTO

1. Il Comune di Palagiano, perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità e partecipazione della collettività, prevede e disciplina, con il presente Regolamento, le attività di ripresa audiovisiva, di registrazione e diffusione via rete televisiva o via web – anche in diretta streaming - delle sedute pubbliche, come definite dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, degli organi istituzionali dell'Ente realizzate dall'Ente medesimo, dagli appartenenti ad organi istituzionali dello stesso, da cittadini, da enti associativi, da forza politiche, da giornalisti e da chiunque vi abbia interesse e sia esterno al medesimo Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Municipale e delle Commissioni consiliari che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000).
3. Il Consiglio municipale, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio municipale e delle Commissioni consiliari mediante trasmissioni televisive e informatiche, in diretta o registrate, dedicate alle loro adunanze, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali effettuato nelle modalità richiamate dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti vigenti nell'Ente.

Articolo 3. FINALITA'

1. Il Comune di Palagiano attribuisce alle attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione in modalità *live streaming* delle sedute degli organi istituzionali dell'Ente la funzione di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente e la sua trasparenza.
2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare le attività di cui al precedente comma, facilitandone l'esercizio e garantendo il diritto della cittadinanza



Comune di Palagiano (TA)

all'informazione ed alla conoscibilità dei lavori consiliari/assembleari nel rispetto del regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIOVISIVE DEI LAVORI

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale.
Quest'ultimo, in tale veste:
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - rilascia le autorizzazioni ai soggetti richiedenti alle riprese audiovisive delle sedute;
 - ha l'obbligo di informare preventivamente tutti i partecipanti alle sedute dell'esistenza di videocamere, del loro utilizzo al fine di consentire la ripresa e la trasmissione via rete televisiva o via web – *eventualmente anche in diretta* - delle sedute per gli scopi di cui al presente regolamento, dei canali attraverso i quali saranno diffusi e resi fruibili da parte del pubblico;
 - dà atto nel processo verbale della seduta dell'autorizzazione o delle autorizzazioni rilasciate;
 - prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari;
 - ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio o fastidio al normale svolgimento della seduta consiliare.
2. I casi di sospensione delle attività di registrazione e diffusione della seduta dovranno essere espressamente motivati.

Articolo 5. AUTORIZZAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e della relativa diffusione.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
3. Nel caso in cui non sia l'Ente (inteso come organo collegiale) a provvedere alle riprese dell'intero consesso, ma vogliano provvedervi il Sindaco, uno o più consiglieri comunali (o gruppi consiliari) o uno o più assessori singolarmente, l'autorizzazione non è automatica, ma dovrà essere richiesta al Presidente del Consiglio Comunale nelle modalità e nei termini

Corso Vittorio Emanuele, n.4

Tel.n. 099-8886611 | P.Iva: 00864660733 | Cod.fiscale: 80008870737



Comune di Palagiano (TA)

previsti per i soggetti terzi dai successivi commi designando tutti i dati relativi alla persona incaricata.

Sfugge a tale procedura unicamente il caso in cui il Sindaco, il singolo consigliere comunale o il singolo assessore vogliano provvedere all'esclusiva ripresa del proprio intervento dovendo soltanto comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta, e restandone gli esclusivi responsabili.

4. I soggetti terzi, esterni all'Ente, che per motivi vari in ossequio al diritto di cronaca e/o informazione vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese e della successiva trasmissione (web, diretta, differita);
- dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati;
- attestazione della presa visione del presente Regolamento e dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e presentata direttamente al protocollo dell'Ente o via pec.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno due giorni prima di ogni seduta del Consiglio Comunale.

5. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio Comunale, il quale, pur avendo la facoltà di specificare eventuali indicazioni operative, dovrà in ogni caso pronunciarsi in forma scritta entro un termine ragionevole al fine di consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.
6. In deroga alle previsioni regolamentari di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale avrà la facoltà di rilasciare a soggetti dalla comprovata esperienza tecnica in materia e la cui attività di ripresa sia ritenuta riconducibile a quella giornalistica – eventualmente svolta anche in forma hobbistica - autorizzazioni generali e non per la singola seduta. In tal caso sull'atto autorizzativo deve obbligatoriamente essere apposto il termine massimo per cui si rilascia l'autorizzazione e che comunque non potrà avere efficacia dopo la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio Comunale.
7. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (comprese le figure del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile del trattamento dei dati), restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, così da poter



Comune di Palagiano (TA)

posizionare, prima dell'apertura della seduta, la strumentazione necessaria; a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; a non utilizzare le immagini a scopo di lucro. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà di conseguenza dal relativo diritto.

Articolo 6. TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, verrà disposta l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videoriprese, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di queste ultime.
3. E' fatto divieto riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
4. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili; pertanto è fatto obbligo a tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad adottare un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.
6. Nel caso in cui i Consiglieri, gli Assessori ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tali prescrizioni, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale: il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario generale ed il personale

Corso Vittorio Emanuele, n.4

Tel.n. 099-8886611 | P.Iva: 00864660733 | Cod.fiscale: 80008870737



Comune di Palagiano (TA)

- dipendente in servizio; tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione dell'interessato, senza ripresa identificativa.
8. Indipendentemente dal caso di intervento durante le adunanze, i soggetti non appartenenti agli organi politici ma che si trovano a partecipare alla seduta nell'espletamento della loro attività lavorativa alle dipendenze dell'Ente o di altri organismi incaricati a prestare servizi utili allo svolgimento delle attività consiliari (è il caso di Segretario generale, funzionari, persone preposte alle registrazioni stenotipiche, ecc.) hanno il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine o a seguito di informativa ricevuta all'apertura dell'adunanza dal Presidente del Consiglio o, in maniera preventiva, con una comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al protocollo generale dell'Ente.
 9. Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Palagiano in persona del Presidente del Consiglio nel caso di riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente; in caso di riprese effettuate da un soggetto terzo autorizzato o nominato, invece, è nominato quest'ultimo titolare del trattamento dei dati.

Articolo 7. RIPRESE AUDIOVISIVE E RELATIVA DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radiotelevisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
3. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi delle previsioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento che è tenuto a dare comunicazione ai presenti in sala nelle stesse modalità indicate all'art. 4. Tuttavia il Presidente del Consiglio Comunale, in deroga a quanto previsto dal detto art. 5 e in caso di trattazione di argomenti di particolare delicatezza e di spiccato interesse per la comunità, avrà la facoltà di rilasciare anche verbalmente autorizzazione ai soggetti di cui trattasi nel presente articolo prima dell'inizio della seduta.
4. I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio, nei termini indicati, le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o

Corso Vittorio Emanuele, n.4

Tel.n. 099-8886611 | P.Iva: 00864660733 | Cod.fiscale: 80008870737



Comune di Palagiano (TA)

la Dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento. Mediante tale dichiarazione, il Direttore Responsabile, si assume direttamente la responsabilità dell'operato del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto nell'apposito albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano in queste fattispecie.

Articolo 8. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. La diffusione delle immagini (foto e video) e delle riprese, anche esclusivamente in formato audio, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso ai giornalisti esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice Deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva o radiofonica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. (Cfr. Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e ss.mm.ii.).

Articolo 9. MODALITA' DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

1. Le riprese, anche fotografiche, dovranno essere effettuate lontano dagli spazi riservati al pubblico, o opportunamente individuati, da soggetti preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comunale.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Articolo 10 - INTERVISTE

Corso Vittorio Emanuele, n.4

Tel.n. 099-8886611 | P.Iva: 00864660733 | Cod.fiscale: 80008870737



Comune di Palagiano (TA)

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sede comunale, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento.

Articolo 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente allo Statuto e al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di Consiglio Comunale. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali e pubblicato sul sito web dell'Ente.